

Avv. Enzo Robaldo
Avv. Pietro Ferraris

Avv. Francesco Caliandro
Avv. Damiana D'Errico
Avv. Francesca Trolli
Dott.ssa Bianca Gualino
Dott.ssa Federica Cerva
Dott.ssa Eleonora Palma

15 giugno 2020

Spett.le
Provincia di Biella
Via Quintino Sella 12
13900 Biella

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Oggetto: Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente
amianto e localizzato in regione Brianco, in comune di
Salussola (BI)**
- **Impulso procedimento**

Scrivo in nome e per conto di Acqua & Sole Srl, facendo seguito alla precedente nota della mia assistita, per chiedere di dare immediato impulso al procedimento in oggetto.

Come già evidenziato nella nota di Acqua & Sole, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello della sentenza del TAR Piemonte n. 839/2019, non è entrato nel merito di alcuno dei motivi di appello e dei motivi riproposti nell'interesse della mia assistita, osservando come gli interessi reciproci delle parti potessero trovare adeguata tutela in una sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito.

Su detto presupposto, i giudici dell'appello hanno assunto un provvedimento ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010 e fissato l'udienza per la data del 24 settembre 2020. Il mero rinvio al merito operato dal Consiglio di Stato implica, pertanto, che, nel frattempo, il

procedimento autorizzativo in oggetto debba continuare e, quindi, definirsi secondo le tempistiche di legge.

Devo peraltro osservare come codesta Provincia, dopo non aver impugnato la sentenza del TAR, vi abbia dato attuazione, prestandovi piena acquiescenza, mediante l'incondizionato riavvio del procedimento. In tale contesto, peraltro, Acqua & Sole Srl, assecondando parzialmente e nella sostanza il provvedimento di diniego poi annullato, nel richiedere il riavvio del procedimento, ha modificato il progetto nel senso indicato da codesta Amministrazione, che sta rinnovando l'istruttoria, recependone in toto le osservazioni.

Orbene, la riapertura del procedimento e la rinnovazione dell'istruttoria, avente ad oggetto un progetto per taluni aspetti differente, perché modificato (con ulteriore riduzione di impatti), rispetto a quello oggetto del diniego autorizzativo, impediscono aprioristicamente che l'eventuale accoglimento del ricorso avversario possa travolgere gli atti del procedimento riavviato e della sua eventuale positiva definizione, che dovranno essere necessariamente impugnati con un nuovo ricorso da parte dei Comuni.

Ad oggi, pertanto, non ci sono ragioni che giustifichino l'atteggiamento soprassessorio serbato da codesta Provincia, a cui si chiede di procedere senza indugio, nella consapevolezza della legittimità degli atti che saranno così assunti.

Con l'occasione, evidenzio come la mia assistita sia il soggetto più interessato alla legittimità del procedimento e del provvedimento che lo possa definire positivamente, con il rilascio dell'autorizzazione. Un titolo illegittimo non potrebbe giovare ad alcuno, tanto meno alla mia assistita. Questa, pertanto, ha sempre assecondato lo zelo con cui codesta Provincia ha affrontato l'istruttoria, anche allorquando potesse ritenerlo eccessivo. Inoltre, Acqua & Sole Srl, quando ha avuto il dubbio che potessero tralasciarsi incombenze solo apparentemente inutili, ne ha stimolato l'assunzione. Rammento, ad esempio, come sia stata Acqua & Sole Srl ad insistere per la ripubblicazione del progetto a valle delle modifiche apportate in accoglimento delle indicazioni del provvedimento di diniego.

Visto lo scrupolo con cui la mia assistita ha affrontato ogni fase

procedimentale, dunque, è evidente come la medesima sia pienamente confidente nel fatto che il Consiglio di Stato non abbia affatto sospeso la sentenza impugnato (sospensione che, a ben vedere, non potrebbe produrre effetti sull'autonomo procedimento riavviato da codesta Provincia), ma si sia limitato a fissare l'udienza di merito, in accoglimento della richiesta cautelare (nel contesto sopra descritto, è infatti evidente come la tutela cautelare richiesta, non avendo effetti sul procedimento amministrativo riavviato, non potrebbe che risolversi in una rapida definizione nel merito del processo di appello).

Non sussistono pertanto ragioni per indugiare ancora nell'istruttoria, sulla scorta di un comportamento sorpassessorio che potrebbe finire per essere foriero, per la mia assistita, di gravissimi pregiudizi, soprattutto nella sopravvenienza, in corso di procedimento, di disposizioni normative che possano precludere il rilascio dell'autorizzazione o comunque condizionare l'attuale configurazione del progetto.

Rammento che il progetto non solo ha il fine di risolvere definitivamente una problematica ambientale rilevante per il territorio piemontese, soprattutto per la Provincia di Biella, ma ha anche un ingente margine operativo lordo e nello stesso tempo essenziale per i programmi di sviluppo della mia assistita. Questa, pertanto, laddove l'iniziativa le sia inibita dalla sopravvenienza di disposizioni normative nel frattempo emanate, non potrà esimersi dal promuovere nei confronti dei responsabili azioni risarcitorie.

Resto a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari, porgo i saluti più cordiali.



Avv. Pietro Ferraris